


# IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI I.S.E.E. NELL'AMBITO DELL'ADI



# IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI I.S.E.E. NELL'AMBITO DELL'ADI

Il **nucleo familiare** del dichiarante è **costituito**, in via generale, dai **soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU**, salvo alcune eccezioni.



## Norme di riferimento principali per l'identificazione del nucleo familiare ai fini I.S.E.E.

- Articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»
- Articolo 3 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE)», come modificato dal d.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13.
- Articolo 2, comma 6, lettere a, b, b-bis) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

*\*L'unica eccezione a tale regola si verifica se il figlio è coniugato e/o ha figli o è neomaggiorenne allontanato dal nucleo di origine a seguito di provvedimento dell'A.G*

# NOVITÀ IN MATERIA ISEE

## **Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025**

- Il Decreto ([link](#)) ha approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione (2025).
- Il provvedimento rende operativo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025 che esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell'indicatore, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
- La nuova modulistica ha sostituito, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni ISEE.
- Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU, calcolata secondo la normativa di recente introduzione.
- **Consultare la sezione ISEE del sito ADI per scaricare la modulistica ISEE 2025:**  
<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/isee/pagine/default>

# COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: LA POSIZIONE DEL CONIUGE (1)

- **Coniugi con la stessa residenza:** i coniugi che risultano nello **stesso stato di famiglia** fanno sempre parte dello **stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione**
- **Coniugi con diversa residenza:** vanno **sempre indicati nella medesima DSU** ad **eccezione** dei casi di **separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente** (art. 3 DPCM 159 del 2013, comma 3)
- I coniugi **permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione** (art. 2, comma 6 lett. a DL 48-2013)
- I coniugi **continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti** (art. 2, comma 6 lett. b DL 48-2013)
- **Prevista eccezione nel caso di inserimento di uno dei due coniugi in un percorso di protezione relativo alla violenza di genere (Cfr. slide successive).**

# COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: LA POSIZIONE DEL CONIUGE (2)

- Fa **parte del nucleo** familiare **anche il coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge.
- In caso di residenza diversa, i coniugi devono trovare un accordo circa l'identificazione della residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell'ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.
- Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016 n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
- *Attenzione: le regole si applicano anche agli altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'I.S.E.E.*

# SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI PROTEZIONE RELATIVI ALLA VIOLENZA DI GENERE

- L'articolo 2, comma 6 lettera b-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 introduce una importante specifica in merito alla definizione del nucleo familiare ISEE anche ai fini del riconoscimento dell'ADI, ossia che:
  - I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (ex legge 19 luglio 2019, n. 69 – *Le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano le persone discriminate in base al sesso*) **costituiscono sempre nucleo familiare a sé.**
- Nel caso in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero le certificazioni fornite dai servizi sociali del Comune di appartenenza o dai Centri antiviolenza/Case Rifugio accreditati presso le rispettive regioni, prevedano l'inserimento dei figli, il nucleo sarà composto dal genitore e dai figli.

# COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: FIGLI MINORENNI

- Il **figlio minore di anni 18** fa parte del **nucleo familiare del genitore con il quale convive**
- Il **minore in affidamento temporaneo** (art. 2 della legge n. 184 del 1983), disposto con provvedimento del servizio sociale o del giudice, è considerato **nucleo familiare a sé**; è fatta salva la **facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare** (tale scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU)
- Il **minore in affidamento preadottivo**, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del **nucleo familiare dell'affidatario**, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore, e si considera **equiparato al figlio minorenni dell'affidatario**
- Il **minore in affidamento e collocato presso comunità** è considerato **nucleo familiare a sé** e non può essere incluso nella D.S.U. della famiglia di origine.

# COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: FIGLI MAGGIORENNI

- **Figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori:** valgono le regole ordinarie, cioè fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive
- **Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori** e a loro **carico ai fini IRPEF**, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori
- Per determinare il carico fiscale si fa riferimento all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi, per le DSU presentate nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023).



# NEOMAGGIORENNI IN USCITA DA CONVIVENZA ANAGRAFICA O AFFIDAMENTO TEMPORANEO

- Ai neo maggiorenni che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni oppure in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi....
  - **fatta salva la possibilità, nel caso in cui l'interessato/a non risulti risiedere anagraficamente presso il nucleo familiare di origine ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo avendo presentato la relativa richiesta, di costituire un nucleo a sé**, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.
- A supporto di questa situazione, è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età.

## Riferimenti utili:

- Istruzioni ISEE (paragrafo 1.1.10. "Neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo")
- Nota MLPS n. 10246 del 23-12-2021: Corretta individuazione del nucleo familiare ISEE dei care leaver

# COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: ALTRI COMPONENTI

- I componenti già appartenenti ad un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione (**art. 2 comma 6 lettera b del DL 48 / 2023**).
- Pertanto, **se è stata richiesta ed attuata una scissione del nucleo familiare con la creazione di due nuclei residenti nella medesima unità immobiliare, ai fini I.S.E.E. si considera comunque ancora il nucleo familiare originario, comprensivo di tutti i componenti.**

# COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: SOGGETTI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

- I **soggetti in convivenza anagrafica** sono coloro che **risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione**
- Soggetti in convivenza anagrafica **non coniugati**: sono considerati **nucleo familiare a sé**
- Soggetti in convivenza anagrafica **coniugati**: fanno parte del **nucleo familiare del coniuge**
- **Minorenne in convivenza anagrafica**: fa parte del **nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minorenne in affidamento e collocato presso comunità che va considerato nucleo familiare a sé stante**
- Nei casi in cui nella stessa convivenza anagrafica vi sia **un genitore con figlio minore**, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

# ATTRAZIONE DI SOGGETTI DEL NUCLEO: GENITORE NON CONVIVENTE

In caso di richiesta del **ADI** o di **prestazioni rivolte a minorenni**, il D.P.C.M. prevede che il **genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore** sia **attratto nel nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:**

- a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione
- b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione
- c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario
- d) è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

Qualora si verifichino le condizioni di cui alle lettere a) e b) l'I.S.E.E. è integrato di una **componente aggiuntiva**, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.